Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Venerdì 17 marzo — Numero 64

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 113d.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 54 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che verranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere di irrigazione:

a) a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle provincie meridionali, su proposta e parere del comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

b) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di provincie, comuni, consorzi e associazioni di agricoltori, e consorzi tra enti locali e fra società commerciali o privati, sentito il comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

c) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione;

d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere di irrigazione, in applicazione del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione, approvato con Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1154;

e) a vigilare sul buon funzionamento delle opere d'irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle

opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno della agricoltura e della igiene.

In ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.

Art. 2.

Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente, il ministro del tesoro è autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-22.

Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, che da soli o associati ad altri comuni o a privati proprietari o affittuari, o a società di condotte d'acqua, o a consorzi di irrigazione, o per conto di costituendi consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo di irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387, dal testo unico 22 luglio 1920, n. 1154. e dalla presente legge, per conto proprio e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promuoveranno la costituzione volontaria o obbligatoria.

I sussidi per opere di irrigazione potranno essere anche concessi a comuni i quali si propongano di utilizzare per la irrigazione le acque di fogna mediante la esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura.

Art. 4.

La costituzione dei consorzi irrigui è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della provincia in cui è situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare, sentito il parere della cattedra ambulante di agricoltura.

Il prefetto può emanare il provvedimento di ufficio o su domanda di enti o privati interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento della agricoltura.

La domanda potrà essere presentata anche dall'impresa concessionaria di un serbatoio, o canale, o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo consorzio irriguo, purchè l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari, di almeno la metà della superficie irrigabile, e s'impegni a trasferire la proprietà al costituendo consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

Contro il decreto del prefetto è dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che deciderà su conforme parere della Commissione reale per le irrigazioni.

Art. 5.

I mutui della Cassa depositi e prestiti a favore di provincie, comuni e consorzi irrigui, per opere a scopo di irrigazione, autorizzati dall'art. 10 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, sul concorso dello Stato per opere di irrigazione sono disciplinati dal testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e dalle norme seguenti.

Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrisponderà il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalità e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette, e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai consorzi in genere.

La somministrazione delle somme mutuate sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere e comincerà appena risulti:

a) essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto ministeriale, secondo le modalità prescritte dagli articoli 10 e 19 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733;

b) essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facoltà della esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, secondo il disposto dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873, numero 1387;

c) essere stato redatto il campione ai sensi degli art. 12 e 14 del regolamento sopra citato e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;

d) essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante

Nel caso di mutui concessi a provincie e a comuni sarà sufficiente che le annualità risultino garantite con delegazioni sulla sovrimposta finanziaria a termini dell'art. 75 del testo unico delle disposizioni generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione dell'ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione, in conto corrente, l'intero ammontare del mutuo delibe-

rato a norma di legge, non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.

La prima rata delle somme necessarie per la costruzione delle opere di irrigazione alle provincie, ai comuni ed ai consorzi irrigui sarà versata sull'ammontare totale del mutuo all'atto dell'inizio dei lavori nella misura che sarà stabilita dall'ufficio del Genio civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione si eseguiranno i lavori predetti.

Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa depositi e prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Società cooperative di produzione e lavoro.

L'ultima rata di ciascun mutuo è subordinata al collaudo approvato dal Genio civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessità di esibire alla Cassa insieme colla domanda, il nulla osta del prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa stessa.

Art. 7.

Il contributo dello Stato a favore di enti ammessi al mutuo, potrà essere corrisposto nella misura di lire 4 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.

In tal caso il Ministero di agricoltura pagherà, alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti, per conto della provincia, del comune e del consorzio che costruisce l'opera di irrigazione e per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontate al 4 per cento.

In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potrà protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera di irrigazione, fermo restando però sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.

All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'ingegnere capo dell'Ufficio del del Genio Civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilirà il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, è fatto l obbligo all'ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferirà al Ministero di agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.

Ove le località nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di più uffici del genio civile, sarà competente quell'ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.

Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di provincie, comuni e consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle 10 quote di concorso, scontate al 4 0/0, la rimanenza sarà versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terrà conto a scomputo dell'annualità da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.

Art. 8.

Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sarà facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'art. 3 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, qualunque sia la quantità d'acqua destinata all'irrigazione, purchè in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.

Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.

Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.

Art. 9.

Gli istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli istituti di previdenza, gli istitut di credito fondiario, le Casse di risparmio, le Banche popolari, gli istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformità del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, e della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite dalla presente legge per i mutui della Cassa depositi e prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali o di sovraimposte comunali e provinciali, in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento ; e il Ministero di agricoltura potrà consensentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.

Il contributo dello Stato, stabilito in base alle spese previste nel progetto delle opere approvato dal competente ufficio del Genio civile e dal Ministero di agricoltura, verrà liquidato a cura dell'ufficio del Genio civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione all'impegno preso in base alla spesa prevista.

Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del R. decreto

legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sono applicabili anche in materia di canali e di reti di pozzi costruiti a scopo d'irrigazione.

Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca s'intenderà estesa legalmente alle opere che verranno costruite; e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziati per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75 0[0] del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 10.

Gli atti relativi alla costituzione di consorzi di irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonchè di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o per riscatto di opere preesistenti e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti, o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura, saranno registrati colla tassa fissa di lire 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei consorzi di irrigazione.

E' ridotta a metà la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai consorzi di irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i consorzi di irrigazione.

Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sarà dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di lire 10.

La durata di tali riduzioni è di anni 10 dalla data dell'atto costitutivo del consorzio.

E' ridotta a metà la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a consorzi di irrigazione dagli Istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405.

Sono ridotte a un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'art. 9.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1787, e del testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA
MICHELI — SOLERI — RODINO'

V. *Il Guardasigilli*: RODINO

Il numero 288 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i RR. decreti 19 giugno 1921, n. 917, e 23 giugno 1921, n. 887;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE.

CAPO I.

Disposizioni di esecuzione e di coordinamento.

Art. 1.

E' estesa alle nuove provincie la legge 26 gingno 1904, n. 285, sull'impiego dei condannati alla pena della reclusione, in lavori di dissodamento e di bonificazione di terreni incolti o malarici, fino a che non siano istituiti gli stabilimenti richiesti dall'art. 13 del codice penale, concernente la pena della reclusione.

Art. 2.

Quando, in una disposizione che resta in vigore nelle nnove provincie, è comminata o richiamata nna determinata specie di pena, si intende corrispondente:

1. Alla pena del carcere duro a tempo, la reclusione per egual durata:
2. Alla pena del carcere, la detenzione per egual durata;
3. Alla pena dell'arresto quella della detenzione per egual durata se si tratti di delitto, e quella dell'arresto per egual durata se si tratti di contravvenzione;
4. Alla pena della multa, rispettivamente la pena della multa o dell'ammenda, secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione, in corrispondente misura;
5. Alla perdita di merci, generi e attrezzi, o alla perdita di diritti e licenze, rispettivamente la confisca e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Non avranno applicazione ulteriore le disposizioni relative al bando e allo sfratto.

Art. 3.

Nell'applicazione di leggi penali rimaste in vigore nelle nuove provincie si osservano le disposizioni che escludono o diminuscono la imputabilità secondo il codice penale del Regno: ma qualora concorrano circostanze attenuanti, non specificatamente contemplate da tale codice, in luogo delle diminuzioni nella misura stabilita dall'art. 59, all'ergastolo è sostituita la reclusione per venti anni, e le altre pene diminuite da un sesto a due terzi

Art. 4.

Restano in vigore le disposizioni dell'art. X, n. III, IV, V, VI dell'ordinanza imperiale 10 dicembre 1914, B. L. I. n. 337 sui delitti di bancarotta e altri reati in materia di concorso fallimentare.

Art. 5.

Sono estese alle nuove provincie le disposizioni comprese negli articoli 20 a 27 del R. decreto 1 dicembre 1889, n. 6509, concernenti il coordinamento del codice penale del Regno con le altre leggi anteriori alla pubblicazione del codice stesso e rimaste in vigore.

Art. 6.

Quando in disposizioni vigenti nelle nuove provincie, si fa richiamo a titoli o disposizioni del codice penale austriaco s'intende fatto richiamo alle disposizioni corrispondenti del codice penale del Regno.

Art. 7.

Le contravvenzioni a disposizioni sancite da leggi non abrogate delle nuove provincie, le quali trovavano la loro sanzione nel codice penale austriaco e non la trovano nel codice penale del Regno, sono equiparate alle contravvenzioni previste dall'art 434 di quest'ultimo e punite colle pene dal medesimo stabilite, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave espressamente preveduto dal codice penale del Regno.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Le pene inflitte con sentenza passata in giudicato prima dell'introduzione del codice penale del Regno e non ancora interamente scontate si intendono commutate a norma dell'art. 2 delle presenti disposizioni.

La stessa disposizione trova applicazione, quando a norma dell'articolo 2 del codice penale del Regno, si debba applicare una pena stabilita dalla legge anteriore.

Art. 9.

Alla pena del carcere a vita, dall'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito 16 maggio 1919 sostituita alla pena di morte, si intende corrispondere l'ergastolo; e alla pena da venticinque a trent'anni di carcere duro, da detta ordinanza sostituita alla pena del carcere a vita, si intende corrispondere la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni.

Art. 10.

Le pene perpetue inflitte per reati, rispetto ai quali il codice penale del Regno stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro.

Se però si tratta di pene perpetue derivate dalla commutazione della pena di morte esse sono commutate nella reclusione per anni trenta.

Allo scopo di determinare se, a norma del codice penale del Regno, la pena da applicare sarebbe stata temporanea, si ha riguardo al fatto definito nella sentenza, indipendentemente dalle circostanze diminuenti la responsabilità dell'imputato pel titolo IV del libro I del codice medesimo.

Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per anni tre.

La commutazione, ad istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, è ordinata in camera di consiglio, dalla corte di prima istanza presso la quale fu pronunciata la condanna.

Art. 11.

Per la conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del codice penale del Regno, si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 24 del codice stesso.

Art. 12.

Le disposizioni del codice penale del Regno rispetto all'interdizione dai pubblici uffici, alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e quelle concernenti la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza si applicano anche a condanne pronunciate in base a leggi anteriori, se più favorevoli al condannato.

Art. 13.

Qualora le disposizioni del codice penale del Regno in materia di prescrizione dell'azione penale e della condanna siano diverse da quelle stabilite nelle leggi anteriori, si applicano quelle più favorevoli nel caso concreto.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto l'impero della legge anteriore conservano il loro effetto ancorchè la nuova legge non li riconosca come interruttivi.

Quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore stabilisce un termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi della prescrizione e il nuovo codice stabilisce un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore, sempre che la parte di esso che rimane a decorrere sia più breve di quello che è fissato nel nuovo codice, a cominciare dalla sua attuazione.

Art 14.

Per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice penale del Regno non si può procedere d'ufficio:

1. Se per leggi del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte;

2. Se la querela di parte, sebbene non richiesta da legge anteriore, sia necessaria secondo il codice penale del Regno.

Se questo codice stabilisce un termine per presentare la querela, il termine decorre dall'attuazione del medesimo; ma qualora non stabilisca un termine, e vi sia un processo in corso, questo non si può proseguire, se entro sei mesi dall'attuazione del codice penale del Regno non si presenti la querela.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

CAPO I.

Disposizioni di esecuzione e di coordinamento

Art. 15.

Sono estese alle nuove provincie le norme di esecuzione del codice di procedura penale del Regno comprese nel R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176; (art. 1 a 53) contenenti le disposizioni generali, quelle sull'istruzione, sul decreto penale, sulla libertà personale dell'imputato, sul giudizio e sulle impugnazioni, sulla corte di assise, sulla esecuzione e sui procedimenti speciali.

La somma che la parte civile od oltra delle due parti deve anticipare per le spese processuali, per onorari e indennità ai periti, interpreti e testimoni, nel giudizio o nell'istruzione, ai sensi dell'art. 29 del detto decreto, è depositata nella cancelleria del giudice competente.

Art. 16.

Sono estese alle nuove provincie le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, contenenti le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, colle modificazioni seguenti:

1. All'art. 4 è sostituito il seguente:

Le segreterie delle procure generali e delle procure regie si aprono e si chiudono al pubblico nelle ore stabilite, secondo le norme tuttora vigenti nelle nuove provincie.

2. All'art. 6 è aggiunto il segiente capoverso:

Fino a quando alle nuove provincie non saranno estese le disposizioni vigenti nel Regno sui depositi giudiziari, i depositi in denaro si eseguiranno secondo le norme finora vigenti.

3. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti capoversi:

Fino a quando non saranno introdotte nelle nuove provincie le disposizioni sull'ordinamento giudiziario del Regno, alla formazione del ruolo per i giudizi della Corte d'assise, regolata dall art. 9, procede il presidete della Corte d'assise d'accordo col procuratore generale, che vi appone la sua firma.

Se vi sia dissenso fra il presidente della corte d'assise ed il procuratore generale provvede il presidente della corte d'appello.

Il ruolo è pubblicato dal cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione, mediante affissione nel vestibolo della sala d'udienza della corte d'assise e della corte d'appello.

4. Agli articoli 22 e 23 è sostituito l'articolo seguente:

Sono istituiti i seguenti registri:

a) il registro generale degli affari penali;

b) il registro delle dichiarazioni d'impugnazione proposte a norma dell'art. 129, primo capoverso del codice;

c) il registro generale dei reati;

d) il registro generale dell'esecuzione delle sentenze;

e) il registro degli atti d'istruzione.

Tutte le notizie relative all'esecuzione delle sentenze o decreti penali di condanna sono iscritte nel registro degli affari penali.

I registri per le cancellerie e segreterie giudiziarie sono tenuti in conformità ai moduli approvati dal Ministero di giustizia.

Art. 17.

Sono estese alle nuove provincie le disposizioni del R. D 5 ottobre 1913, n. 1178, e tutte le altre relative ai casellari giudiziali del Regno, contenenti le disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale, colla seguente modificazione:

Quando un commerciante è considerato fallito ai termini del regolamento concorsuale 10 dicembre 1914 B. L. I. n. 337 il presidente del tribunale presso il quale fu dichiarato il fallimento dispone per la compilazione del cartellino, agli effetti dell'art. 619, n. 3 del Codice di procedura penale.

Questo cartellino deve essere redatto entro dieci giorni dalla cancelleria del tribunale.

I cartellini finora esistenti presso gli uffici del registro penale delle procure di Stato saranno trasmessi, entro il 31 marzo 1922, ai singoli uffici del casellario secondo le norme degli articoli 618 del Codice di procedura penale e 2 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178.

Resta abrogata l'ordinanza del Ministero di giustizia, 8 dicembre 1897, n. 47, del B. O. M. G. relativa alla scheda e ai registri penali, colle disposizioni successive su tale materia.

E' del pari abrogata la legge 21 maggio 1918, B. L. I. n. 108 sulla estinzione della condanna.

Art. 18.

In relazione alla disposizioni dell'art. 120 del Codice di procedura penale del Regno, restano in vigore le disposizioni relative alle notificazioni e alla consegna degli atti in materia penale per mezzo della posta (Ordinanza 15 aprile 1902, B. L. I., n. 74).

Art. 19.

Presso ogni Corte d'appello è istituita una sezione di accusa, composta di cinque membri. Essa giudica col numero di tre votanti.

Il presidente designa ogni anno i membri che ne devono far parte e chi la deve presiedere.

Art. 20.

La Corte di assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il presidente della Corte d'appello può destinare un presidente aggiunto che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

Art. 21.

E' estesa alle nuove provincie la legge 8 giugno 1874, n. 1937 per l'ordinamento dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva della giuria nei giudizi avanti la Corte di Assise, modificata dalla legge 19 dicembre 1886, n. 4183, dall'art. 5 della legge 25 giugno 1909, n. 372; dall'art. 4 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728 e dal R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 che modifica le disposizioni degli articoli 29, 34, 36, 37, 39, 40 e 41 della legge medesima, e da tutte le altre relative al medesimo oggetto.

E' altresì esteso alle nuove provincie il regolamento 1° settembre 1874, n. 2061 per l'attuazione della legge suddetta, modificato dall'art. 56. del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176 negli articoli 26, 27 e 30.

La legge 23 maggio 1873, B. L. I., n. 121 sulla formazione delle liste dei giurati è abrogata.

Fino a quando non saranno formate le liste dei giurati secondo le norme della legge 8 giugno 1874, n. 1937 e del rispettivo regolamento, la giuria sarà formata con le liste finora esistenti.

Art. 22.

Fino a che non siano istituiti nelle nuove provincie i giudici conciliatori, alla formazione delle liste dei giurati e ad ogni altra funzione, cui è chiamato a partecipare anche il giudice conciliatore, si procederà senza l'intervento dello stesso

In luogo dei consiglieri provinciali interverrà nelle Commissioni per la composizione delle liste dei giurati un funzionario dell'Amministrazione provinciale delegato dal capo della provincia.

Art. 23.

In relazione alla disposizione dell'art. 24 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 sui giurati, la lista dei giurati per ogni Circolo di Corte di assise nelle nuove provincie non potrà essere minore di 200 iscritti e per il circolo di Zara la lista dei giurati non potrà contenere meno di 70 iscritti.

Art. 24.

Per i giudizi distrettuali, nel cui territorio non abbiano la residenza abituale più di due persone legalmente autorizzate ad assumere l'ufficio di difensore, il presidente della Corte d'appello, sentita sull'opportunità del provvedimento la Giunta della Camera degli avvocati, può autorizzare altre persone all'esercizio della difesa penale.

L'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini di età maggiore, incensurati e residenti nel territorio di giurisdizione del giudizio distrettuale. Essa è revocabile.

Art. 25.

La liquidazione degli onorari ai periti fatta dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, nei casi preveduti negli articoli 214, 368 e 369 del codice di procedura penale, è preceduta dalle richieste del Pubblico ministero. Questi deve accertarsi, con l'esame degli atti, della durata delle operazioni.

Se la liquidazione sia fatta dal pretore, la ordinanza è trasmessa al procuratore del Re per il visto.

Le impugnazioni, contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero. Esse sono decise, nel caso menzionato nell'art. 214, dal giudice istruttore, se l'ordinanza sia pronunciata dal pretore, e dalla sezione di accusa se l'ordinanza sia pronunciata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato. Nei casi preveduti negli articoli 368 capoverso e 399 sono decise in Camera di consiglio, dal tribunale penale o dalla sezione degli appelli penali, se l'ordinanza sia rispettivamente pronunciata dal pretore o dal presidente.

Art. 26.

Quando nelle disposizioni che restano in vigore nelle nuove

provincie sono menzionate le autorità giudiziarie contemplate nel regolamento di procedura penale abrogato, s'intende che ad esse corrispondono le autorità alle quali il Codice di procedura penale del Regno attribuisce facoltà identiche o analoghe.

Similmente, quando delle dette disposizioni si richiamino leggi di procedura penale, capitoli o singoli paragrafi del regolamento di procedura penale abrogato, si intende fatto richiamo alle norme, alle leggi, ai titoli, ai capitoli, agli articoli corrispondenti del Codice di procedura penale del Regno.

Art 27

Sono estese alle nuove provincie le disposizioni comprese negli articoli 60, 61, 62, 63 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176, concernenti il coordinamento del Codice di procedura penale del Regno con le altre leggi del Regno anteriori alla pubblicazione del Codice stesso.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

L'istruzione dei procedimenti penali iniziata anteriormente al 1° aprile 1922 è proseguita e compiuta con le norme del Codice di procedura penale del Regno.

Il giudice istruttore compie con le stesse norme tutte le istruzioni da lui iniziate anteriormente a tale data, anche quando trattisi di reati per i quali secondo il nuovo codice debba procedersi per citazione diretta.

La comunicazione degli atti ai difensori, menzionata nell'articolo 197 del Codice, deve effettuarsi anche per gli atti di istruzione compiuti prima del 31 marzo 1922.

Art. 29.

All'imputato che si trova in istato di custodia preventiva, si applicano le disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato circa la libertà personale in quanto siano più favorevoli.

Art. 30.

Nei procedimenti penali per i quali al 1° aprile 1922 sia stato elevato un atto di accusa, la competenza è mantenuta in conformità delle norme del regolamento di procedura penale abrogato, e anche le inpugnazioni contro detto atto di accusa sono regolate secondo le norme medesime.

Art. 31.

Le rimessioni di procedimenti da un giudice all'altro per motivi di legittimo sospetto o di pubblica sicurezza, ordinate anteriormente al 1° aprile 1922 conservano la loro efficacia se l'autorità alla quale il procedimento fu rimesso sia competente per materia a norma del Codice di procedura penale del Regno o di queste disposizioni transitorie.

Art. 32.

Sono regolati dal Codice di procedura penale del Regno i giudizi di prima cognizione, di appello, di cassazione, quelli di opposizione o di revisione per reati commessi anteriormente al 1° aprile 1922.

Le eccezioni di nullità contro gli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio o contro sentenze pronunciate fino al 31 marzo 1922, sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del regolamento di procedura penale abrogato.

Art. 33.

Qualora nell'istruzione un determinato accertamento abbia formata oggetto di perizia secondo le norme del regolamento di procedura penale abrogato, il pubblico Ministero e le parti possono domandare la citazione del perito o dei periti già sentiti, affinchè diano schiarimenti nel dibattimento. L'imputato o gli imputati possono scegliere altro perito e chiederne la citazione nel giudizio, facendone domanda nel termine stabilito nel secondo capoverso dell'art. 367 del Codice di procedura penale del Regno.

Il presidente, o il pretore, rimanda il dibattimento e stabilisce il termine perentorio entro il quale il nuovo perito deve esaminare la perizia eseguita, procedere alle operazioni, ove occorra e sia possibile, e adempiere l'incarico. Il presidente richiede il giudice istruttore per gli atti relativi; il pretore li compie per reati di sua competenza.

Se fra più imputati non vi sia accordo per la scelta del perito, la nomina è fatta dal presidente, o pretore, fra quelli da loro indicati. Se l'imputato non proponga l'istanza, e non sia presente al giudizio, la istanza medesima e la scelta del perito possono essere fatte della persona civilmente responsabile.

Qualora nel dibattimento appariscano circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia, o il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia, il Pubblico ministero e le parti, se il giudice non provveda d'ufficio, possono valersi delle facoltà concedute nella prima parte di questo articolo.

Art. 34.

Nei procedimenti menzionati negli articoli precedenti, gli atti già compiuti con le norme del regolamento di procedura penale abrogato, conservano la loro originaria validità.

Art. 35

Le facoltà e le condizioni per appellare o ricorrere per cassazione, ovvero per proporre opposizione, sono regolate dalla legge vigente al tempo nel quale il provvedimento è stato pronunciato.

Se al 1° aprile 1922 non sia scaduto il termine di impugnazione ordinario o quello accresciuto a norma della prima parte del seguente articolo 37, si osserva il termine stabilito dal Codice di procedura penale del Regno, in quanto sia più favorevole all'imputato.

Art. 36.

Alla esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate anteriormente al 1° aprile 1922 si procede nelle forme e nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale del Regno.

Art. 37.

I termini perentori che scadono dal 22 marzo 1922 a tutto il 10 aprile 1922 sono accrescuti di 10 giorni.

Il termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, stabilito nella prima parte dell'articolo 280 del Codice di procedura penale del Regno per la richiesta del decreto di citazione, decorre dal giorno dell'attuazione di questo. Dal predetto giorno decorrono egualmente i termini stabiliti nell'articolo 325 e nella prima parte dell'articolo 327, i quali potranno essere prorogati a norma dell'articolo 326.

Disposizione finale.

Art. 38.

Dal giorno dell'entrata in vigore del Codice penale e del Codice di procedura penale del Regno nelle nuove provincie rimarranno in esse abrogati:

1° Il Codice penale del 27 maggio 1852, B. L. I. n. 117;

2° Il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1873, B. L. I. n. 119;

3° La legge 18 agosto 1918, B. L. I. n. 318, sull'indennizzo dell'arresto durante l'istruttoria e la legge 21 marzo 1918, B. L. I, n. 109, sull'indennizzo delle persone ingiustamente condannate;

4° Tutte le altre leggi e disposizioni penali in quanto siano contrarie a disposizioni contenute nei detti Codici del Regno, ovvero riguardino materie dai medesimi regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605;

Visto il R. decreto 11 giugno 1893, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, col quale ai sigg. Magnani ing. Attilio e Arduini Gracco, venne concessa la facoltà di estrarre gas idrogeno-carburato nella miniera di Miano in comune di Corniglio, giusta il piano topografico allegato al decreto stesso;

Vista la nota n. 43944 del 15 dicembre 1906 del Ministero di agricoltura, industria e commercio con la quale fu approvata la concessione della miniera suddetta al dott. Arturo Uccelli;

Visto il R. decreto 16 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo, col quale al dottor Arturo Uccelli fu accordata la facoltà di estendere la coltivazione al petrolio, acque minerali e sostanze affini e fu concesso un ampliamento del campo delle miniere, giusta il piano allegato al decreto stesso;

Vista la nota n. 9540, del 21 luglio 1916, della R. prefettura di Parma, con la quale al dott. Arturo Uccelli venne imposto il limite di tempo di un anno per la ripresa dei lavori della miniera, sotto pena di decadenza della concessione;

Visto il processo verbale 8 novembre 1921 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna che dichiara la miniera inattiva ed abbandonata dal 1912;

Visto il parere 23 gennaio 1922 del Consiglio superiore delle miniere;

DECRETA:

Art. 1.

È revocata e dichiarata decaduta ad ogni effetto di legge la concessione data al dott. Arturo Uccelli, coi decreti nelle premesse citati, di estrarre gas idrogeno-carburato, petrolio, acque minerali e sostanze affini nella miniera di Miano, in comune di Corniglio, provincia di Parma.

L'area in cui trovasi la miniera è dichiarata libera e disponibile agli effetti della coltivazione mineraria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Parma, pubblicato nel comune di Corniglio, e annotato nei registri minerari della prefettura, e del distretto minerario di Bologna.

Roma, 20 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 38	Dinari	—
Londra	86 13	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 50	Belgio	164 14
Spagna	312 —	Olanda	7 48
Berlino	7 43	Pesos oro	16 13
Vienna	0 40	Pesos carta	7 10
Praga	35 75	New York	19 98

Oro . . . . . . 385 63.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 44	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 28	—

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Università degli studi di Napoli

Fondazione scolastica « Dott. Filippo Vitale da Brancaleone »

BANDO DI CONCORSO
ad un assegno triennale di perfezionamento all'estero

A norma dell'art. 7 dello statuto che regola la Fondazione scolastica « Dott. Filippo Vitale da Brancaleone », statuto approvato con R. decreto del 19 gennaio 1911 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 maggio 1911, è aperto il concorso a un assegno di perfezionamento all'estero per i laureati della Facoltà di medicina e chirurgia.

I concorrenti devono essere di nazionalità italiana, aver fatto l'intero corso dei loro studi in Università italiane e conseguito il diploma di laurea da non più di un anno dalla data del concorso.

Ogni concorrente dovrà entro il 15 maggio 1922 presentare l'istanza corredata dai documenti che seguono:

1° atto di nascita;

2° certificato di nazionalità;

3° certificato penale;

4° certicato pei punti conseguiti nelle prove speciali e di laurea;

5° certificato comprovante le condizioni economiche proprie e della famiglia;

6. dichiarazione della disciplina nella quale l'aspirante intende perfezionarsi ed indicazione di tre Università straniere tra le quali poi la competente Facoltà di Napoli sceglierà quella dove il perfezionamento dovrà aver luogo.

All'istanza potranno aggiungersi titoli e pubblicazioni.

Il concorso avrà luogo per esame scritto ed orale. Il quantitativo delle prove così scritte che orali sarà determinato dalla Facoltà di medicina e chirurgia appena scaduti i termini del bando.

A parità di merito fra i concorrenti sarà preferito quegli che si trova in condizioni economiche meno agiate.

Il vincitore dovrà recarsi al posto designato in maniera che il triennio di perfezionamento abbia inizio dal 1° ottobre 1922 e segua ininterrottamente fino al 30 settembre 1925.

Egli non avrà alcun diritto a rimborso di spese di viaggio sia per recarsi all'estero che per ritornare.

L'assegno è di L. 7000 annue, nette di ogni ritenuta, con godimento per tre anni.

Il pagamento di esso sarà fatto dall'Economo della R. Università di Napoli a rate mensili anticipate e pel solo tempo che il vincitore dimorerà nel luogo designatogli.

Il vincitore deve ogni bimestre fornire al Rettorato della R. Università di Napoli la prova della frequenza ai corsi seguiti all'estero.

Chi non fornisce tale prova può incorrere nella cessazione dell'assegno.

Così pure nella cessazione può incorrere se alla fine di ogni anno non presenti alla competente Facoltà una particolareggiata relazione sulle risultanze degli studi già compiuti.

Napoli, 1922.

Il rettore
presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione
G. MIRANDI.

Il direttore: DARIO PERUZY · Tipografia delle Mantellate · TUMINO RAFFAELE, *gerente*.